

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4369

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1999

—————

Norme in materia di costituzione dei partiti politici
e loro finanziamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si ripropone di dettare nuove regole per il finanziamento dei partiti politici, finanziamento che nella quasi totalità dei sistemi democratici è regolato da apposite norme. In via generale è possibile affermare che il finanziamento dei partiti politici è ovunque riconosciuto come materia di interesse generale: ad esso si provvede o attraverso un finanziamento volontario da parte di persone fisiche e giuridiche nell'ambito tuttavia di norme che ne fissano modalità e limiti, attraverso un finanziamento pubblico, ovvero ancora attraverso sistemi misti. In alcuni casi, infine, destinatari delle varie forme di finanziamento non sono i partiti ma fondazioni ad essi collegate, o ancora i gruppi parlamentari ad essi corrispondenti.

Una scelta tra i vari sistemi è legata più a considerazioni riferibili alle singole esperienze storiche che alla maggiore democraticità di un sistema rispetto all'altro. Nel caso italiano, la via che appare preferibile alla luce dell'evoluzione del nostro sistema dei partiti è un sistema misto, in cui accanto a contribuzioni volontarie vi sia un finanziamento pubblico giustificato dall'aperto riconoscimento della funzione pubblica che i partiti svolgono in un sistema fondato su libere consultazioni elettorali. Il riconoscimento della funzione pubblica dei partiti comporta, tuttavia, la necessità di riconoscere anche l'obbligo di una regolamentazione pubblica di alcuni aspetti fondamentali della loro vita associativa, quali la fissazione dello statuto e le sue modifiche, la

elezione degli organi, la tutela delle minoranze, e la stessa gestione delle loro risorse finanziarie e patrimoniali.

A questi principi si ispira il presente disegno di legge che, pur mantenendo ai partiti il loro carattere di libere associazioni di cittadini (articolo 1), detta prescrizioni circa il finanziamento dello Stato (articolo 2); le contribuzioni volontarie limitate alle sole persone fisiche, uniche titolari dei diritti politici, con esclusione delle persone giuridiche (articolo 3); i loro statuti (articoli 4 e 5).

In conclusione è possibile affermare che il presente disegno di legge realizza quella domanda di pubblica regolamentazione dei partiti che da numerosi decenni la più avvertita dottrina richiede quale garanzia della democraticità, trasparenza e correttezza di funzionamento di questi insostituibili strumenti di partecipazione politica, fornendo la sola possibile legittimazione a forme anche parziali e integrative di finanziamento pubblico. Vale ricordare che una proposta, come l'attuale, ampiamente innovativa rispetto alla tradizione italiana, può essere considerata compatibile con il responso referendario del 1993 (che volle l'abolizione di un finanziamento pubblico fondato su basi totalmente diverse da quelle previste nell'attuale proposta), e vede anzi accolte, nella regolamentazione giuridica dei partiti e nella valorizzazione del finanziamento volontario, le istanze da sempre avanzate dai proponenti dei *referendum* in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Costituzione dei partiti politici
e loro statuto)*

1. La presente legge si applica alle associazioni di cittadini costituite in partito che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano presentato candidati ad una consultazione elettorale per il Parlamento nazionale o il Parlamento europeo riportando, in almeno una di esse, l'uno per cento dei voti validi, o riportando nell'elezione per un Consiglio regionale almeno il 20 per cento dei voti validi;

b) si siano dotate di uno statuto, depositato presso la Corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale dell'associazione, che preveda espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo o un Consiglio regionale.

2. La presente legge non si applica ad un partito che per cinque anni non abbia partecipato alle elezioni per il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo o un Consiglio regionale. Fanno eccezione quei partiti che, pur non avendo partecipato alle suindicate elezioni, siano comunque rappresentati da un gruppo parlamentare nel Parlamento nazionale od europeo.

Art. 2.

(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini)

1. A partire dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in riconoscimento della funzione da

essi esercitata ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, lo Stato destina al finanziamento dei partiti politici di cui all'articolo 1 una somma commisurata al totale delle libere e volontarie contribuzioni effettuate dai cittadini nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. L'ammontare del finanziamento statale è annualmente fissato dalla legge finanziaria ed è suddiviso tra i partiti politici in proporzione a quanto ad essi volontariamente contribuito dai cittadini.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è versato per il 50 per cento direttamente al partito politico, e per il restante 50 per cento tramite il corrispondente gruppo parlamentare.

Art. 3.

(Deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici da parte delle persone fisiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) limitatamente alle persone fisiche, titolari dei diritti politici, le erogazioni liberali a favore dei partiti politici per importi compresi tra lire 100.000 e lire 50 milioni effettuate mediante versamento bancario o postale;».

2. Il comma *1-bis* dell'articolo *13-bis* e l'articolo *91-bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

Art. 4.

(Registrazione dello statuto)

1. I partiti politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che rispondono ai requisiti fissati dall'articolo

1, approvano, entro un anno dalla medesima data, per atto pubblico e secondo le modalità previste nei loro statuti vigenti, un nuovo statuto che è depositato in apposito registro presso la Corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale di ciascun partito. La Corte d'appello accerta la rispondenza dello statuto in oggetto ai principi di cui all'articolo 3.

2. Variazioni successive dello statuto sono depositate entro trenta giorni dalla data della loro approvazione.

3. Per i partiti di nuova costituzione lo statuto è adottato in sede di atto costitutivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 e depositato entro trenta giorni dall'atto costitutivo, ed in ogni caso prima della partecipazione ad una consultazione elettorale per il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo o un Consiglio regionale, secondo la procedura indicata al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Criteri e principi direttivi per gli statuti registrati dei partiti)

1. Tutti i titolari di diritti politici hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi dalla richiesta, dagli organi competenti previsti dallo statuto.

2. Lo statuto dei partiti di cui all'articolo 1, comma 2, deve indicare:

a) il principio della parità di diritti degli iscritti;

b) gli organi dirigenti e di garanzia, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte degli iscritti che dovranno ispirarsi al principio democratico dell'elezione dal basso;

c) la composizione, la procedura di convocazione degli organi rappresentativi degli iscritti, nonché la periodicità e pubblicità della loro convocazione che potrà essere sempre richiesta dal 20 per cento degli iscritti;

d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

e) la possibilità per gli iscritti di costituirsi in gruppi organizzati all'interno del partito. A tali gruppi, qualora raggiungano almeno il 10 per cento degli iscritti, sulla base di apposite mozioni congressuali, deve essere garantita la presenza negli organi rappresentativi nonchè la partecipazione alle strutture organizzative e comunicative e, in proporzione alla loro consistenza, alle risorse finanziarie di cui al comma 3 del presente articolo;

f) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, nonchè le modalità che assicurino l'indipendenza di tali organi rispetto a quelli di direzione politica;

g) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo, i consigli regionali, provinciali e comunali, le cariche di sindaco e di presidente della provincia. La selezione dei candidati si effettua con procedure che prevedano obbligatoriamente la consultazione degli iscritti e garantiscano un'adeguata rappresentanza complessiva ai gruppi organizzati quando essi raggiungano almeno il 10 per cento degli iscritti;

h) i casi e i motivi per cui possono essere decisi lo scioglimento di un organo territoriale del partito, le misure disciplinari a carico di un iscritto e le relative procedure di ricorso, nonchè le modalità di ricorso per decisioni assunte in violazione dello statuto. Avverso le decisioni degli organi di garanzia è ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria, che potrà comunque essere sempre adita direttamente quando l'opposizione avverso le supposte violazioni rivesta carattere di necessità ed urgenza.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, nel rispetto di quanto previsto alla lettera e) del comma 2, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

